

COMUNE DI LOCULI

PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO PER SERVIZI, FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del
26/06/2012.*

Testo entrato in vigore in data _____.

INDICE

ART.1 Oggetto e fonti normative	pag.3
ART.2 Modalità di acquisizione in economia	pag.3
ART.3 Responsabile del Procedimento	pag.3
ART. 4 Atti autorizzatori, impegno di spesa	pag.4
ART. 5 Determinazione a Contrarre	pag.4
ART. 6 Acquisizione di Servizi e Forniture di beni Limiti di applicazione per valore e modalità di affidamento	pag.4
ART.7 Limiti per Tipologia di Forniture di Beni e Servizi	pag.6
ART.8 Esecuzione di Lavori in Economia Limiti di Applicazione per Valore e Modalità di Affidamento	pag.8
ART.9 Limiti per Tipologia di Lavori	pag.10
ART.10 Procedura di affidamento nell'amministrazione diretta	pag.11
ART.11 Procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario	pag.11
ART.12 Indagini di mercato	pag.11
ART.13 Affidamento diretto	pag.12
ART.14 Congruità dei prezzi	pag.12
ART.15 Procedura di selezione e aggiudicazione	pag.13
ART.16 Tracciabilità dei flussi finanziari	pag.14
ART.17 Modalità di conclusione dei contratti	pag.14
ART.18 Garanzie	pag.15
ART.19 Pubblicità	pag.15
ART.20 Modalità di pagamento	pag.16
ART.21 Modalità di progettazione e approvazione dei progetti	pag.16
ART. 22 Contabilizzazione dei lavori e regolare esecuzione	pag.16
ART. 23 Cessione dei crediti	pag.17
ART. 24 Ritardi e Penali	pag.17
ART.25 Rinvio	pag.17
ART. 26 Entrata in vigore	pag.17

Articolo 1

Oggetto e fonti normative

1. Il presente atto disciplina il ricorso al sistema di affidamento in economia di lavori e delle acquisizioni di beni e servizi da parte del Comune, in applicazione dell'art.125 del D. Lgs. n.163 del 12.04.2006 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (di seguito Codice dei contratti pubblici) e del D.P.R. n.207 del 05.10.2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" (di seguito Regolamento).
2. Per quanto non previsto nel presente atto trovano applicazione i principi del "Codice dei contratti pubblici" e del "Regolamento", della legge regionale n. 5 del 7 agosto 2007 e s.m.i. e del codice civile.
3. Le disposizioni del presente atto sono finalizzate ad assicurare che gli affidamenti in economia avvengano nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, parità di trattamento, rotazione, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e dei principi sul procedimento amministrativo.

Articolo 2

Modalità di acquisizione in economia

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti mediante:
 - amministrazione diretta;
 - cottimo fiduciario;
 - in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte in cottimo fiduciario;
 - affidamento diretto.
2. Nell'amministrazione diretta, i lavori e le acquisizioni di beni o servizi sono eseguiti con materiali e mezzi propri, o appositamente acquistati o noleggiati, e con personale del Comune o eventualmente assunto per l'occasione.
3. Nel cottimo fiduciario, i lavori, le acquisizioni di beni o servizi avvengono mediante affidamento a terzi, selezionati tramite l'Elenco degli operatori economici predisposto dal Comune ovvero tramite ricerca di mercato.
4. Si può procedere all'acquisizione dei servizi in economia in forma mista quando motivi tecnici ne rendano necessaria l'esecuzione parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nel presente atto.
5. L'affidamento diretto può essere utilizzato nei casi previsti dal successivo articolo 13.

Articolo 3

Responsabile del Procedimento

1. Per ogni acquisizione in economia il Comune opera attraverso un Responsabile del procedimento, nominato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme sul procedimento amministrativo), unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, compresa la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto.
2. Qualora il Responsabile del procedimento non sia nominato, ogni compito e responsabilità resta a carico del dirigente Responsabile.

3. Il nominativo del Responsabile unico del Procedimento è indicato negli avvisi e negli inviti di cui all'articolo 15 del presente atto.

Articolo 4

Atti autorizzatori, impegno di spesa

1. Le spese in economia, nei limiti e modalità riportati nei successivi articoli del presente atto sono disposte, secondo le rispettive competenze, dai Responsabili di Servizio di Area.
2. Il ricorso all'esecuzione in economia per interventi, nello specifico o per categoria, previsti nel Bilancio di Previsione o in altri documenti programmatici, è stabilito con determinazione assunta dal Responsabile di Servizio competente.
3. Per l'esecuzione in economia si prescinde dal preliminare impegno di spesa nei soli casi di somma urgenza previsti dalla legge.
4. Qualora, in corso di esecuzione la spesa autorizzata risulti di importo insufficiente, il Responsabile di Servizio competente potrà disporre, nel rispetto dei limiti regolamentari e di stanziamento, una perizia suppletiva e di variante; non si darà corso all'esecuzione delle prestazioni suppletive prima di aver ottenuto l'autorizzazione per la differenza di spesa da parte della Giunta Comunale.

Articolo 5

Determinazione a contrarre

1. Il Comune manifesta la propria volontà di stipulare un contratto col sistema semplificato in economia tramite amministrazione diretta o cottimo fiduciario attraverso la determinazione a contrarre.
2. La determinazione, anche in base all'articolo 192 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267, indica:
 - a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto;
 - c) la forma del contratto;
 - d) le clausole ritenute essenziali;
 - e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
 - f) il valore economico presunto;
 - g) i fondi con cui far fronte alla spesa;
3. L'atto indica altresì la presenza o meno di rischi da interferenze, nel caso in cui ci siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori. In caso affermativo, da parte del Comune dovrà essere predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) reso obbligatorio dall'articolo 26 del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 6

Acquisizione di Servizi e Forniture di beni Limiti di applicazione per valore e modalità di affidamento

1. Come previsto dall'articolo 125 del Codice dei Contratti, l'affidamento in economia è ammesso per le forniture e i servizi per importi inferiori a 200 mila euro.
2. Gli importi monetari si intendono al netto degli oneri per I.V.A. e degli oneri previdenziali.

Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei Contratti, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
4. Per gli acquisti programmabili, i limiti di cui al precedente punto 1 devono essere applicati all'insieme delle acquisizioni eventualmente previste per quel tipo di bene o servizio nel periodo di programmazione.
5. Detti importi sono da intendersi al netto dell'IVA e di eventuali altri oneri fiscali e sono adeguati automaticamente secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 248 del Codice dei contratti pubblici.
6. Nessun intervento di lavori, acquisizione di servizi o forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica e consentire l'applicazione delle procedure per gli affidamenti in economia
7. Per le forniture o servizi di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 200 mila euro, l'affidamento avviene in cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati eventualmente anche a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dell'ente; l'individuazione dei concorrenti può avvenire mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.
8. Ai suddetti operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti (requisiti generali) e, se del caso, i requisiti di cui agli articoli 39 (requisiti di idoneità professionale), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale).
9. Per forniture o servizi di importo inferiore a 40 mila euro, è consentito, purché motivato, l'affidamento diretto da parte del Responsabile, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Codice dei Contratti e nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, non discriminazione e della par condicio.
10. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.
11. Sulla base di avvisi pubblicati sul proprio sito, il Comune può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di acquisto in economia, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione in economia. Gli elenchi di operatori economici sono aggiornati con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso predisposto dal Comune.
12. Le procedure di affidamento possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito del Comune, per un periodo non inferiore a dieci giorni, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto al successivo articolo 12.

Articolo 7
Limiti per Tipologia di Forniture di Beni e Servizi

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 125, comma 10 del Codice dei Contratti, vengono di seguito elencate le forniture di beni e servizi che possono essere eseguite in economia:
- a. forniture nel caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del concorrente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b. forniture nel caso di necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c. quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a 100.000 euro, qualora il ritardo dipenda da fattori sopraggiunti e non preventivabili;
 - d. forniture nel caso di urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
 - e. forniture per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
 - f. fornitura di beni mobili, arredi, utensili, macchine d'ufficio, apparecchiature informatiche ed elettroniche, accessori e parti di ricambio;
 - g. fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - h. fornitura di materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - i. fornitura di materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - j. fornitura di prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
 - k. fornitura di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ed aziendale per i dipendenti;
 - l. fornitura di farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e para medicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
 - m. fornitura di beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
 - n. fornitura di beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
 - o. fornitura di combustibile per il riscaldamento di immobili;
 - p. fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - q. fornitura di materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;

- r. fornitura di attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- s. fornitura di sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- t. fornitura di coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- u. fornitura di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- v. fornitura di opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge 29 luglio 1949, n. 717 e decreto ministeriale di attuazione 23 marzo 2006 (norme per l'arte negli edifici pubblici);
- w. fornitura di generi di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- x. forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori o alla prestazione di servizi in economia;
- y. servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti di cui all'allegato II. A categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112,6122,633,886;
- z. servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria; servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti di cui all'allegato II. A categoria 2, numeri di riferimento CPC 712,7512,87304 e categoria 3 CPC 73;
- aa. servizio di trasporto di posta per via terrestre e aerea di cui all'allegato II. A CPC 71235, 7321;
- bb. servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II. A categoria 5, numeri di riferimento CPC 752;
- cc. servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II. A categoria 6, numeri di riferimento CPC ex 81,812,814, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- dd. servizi informatici e affini di cui all'allegato II. A categoria 7, numeri di riferimento CPC 84, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- ee. servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II. A categoria 8, numeri di riferimento CPC 85, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- ff. servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, di cui all'allegato II. A categoria 9, numeri di riferimento CPC 862 compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- gg. servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II. A categoria 10, numeri di riferimento CPC 864;
- hh. servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II. A categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- ii. servizi pubblicitari di cui all'allegato II. A categoria 13, numeri di riferimento CPC 871, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;

- jj. servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato 10 II. A categoria 14, numeri di riferimento CPC 874,82201,82206;
- kk. servizi di editoria e di stampa, di cui all'allegato II. A categoria 15, numeri di riferimento CPC 88442, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- ll. eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II. A categoria 16, numeri di riferimento CPC 94;
- mm. servizi alberghieri di cui all'allegato II. B categoria 17, numeri di riferimento CPC 64, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- nn. servizi di ristorazione di cui all'allegato II. B categoria 17, numeri di riferimento CPC 64, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- oo. servizi di collocamento e reperimento di personale II. B categoria 22 CPC 872;
- pp. servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II. B categoria 23, numeri di riferimento CPC 873, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- qq. servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II. B categoria 24, numeri di riferimento CPC 92, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- rr. servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II. B categoria 25, numeri di riferimento CPC 93 compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- ss. servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II. B categoria 26, numeri di riferimento CPC 96, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche di cui all'allegato II. B categoria 27
- tt. nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia;
- uu. prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- vv. servizi legali di cui all'articolo 40;
- ww. servizi tecnici di cui all'articolo 41.

2. L'eventuale modifica della nomenclatura CPC/CPV prevista dalla normativa vigente, relativa alle suddette tipologie di servizi, comporta l'adeguamento automatico della stessa.

Articolo 8

Esecuzione di Lavori in Economia

Limiti di Applicazione per Valore e Modalità di Affidamento

1. Il presente articolo disciplina il sistema di procedure per l'esecuzione di lavori in economia da parte dell'amministrazione comunale, con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 125 del Codice dei Contratti e agli articoli da 173 a 177 del Regolamento attuativo.

2. Il Comune manifesta la propria volontà di stipulare un contratto per l'affidamento di lavori in economia, mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario, attraverso la determinazione a contrarre.
3. La determinazione, in base all'articolo 192 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267, indica:
 - a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto;
 - c) la forma del contratto;
 - d) le clausole ritenute essenziali;
 - e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
 - f) il valore economico presunto;
 - g) i fondi con cui far fronte alla spesa.
4. L'affidamento di lavori in economia è soggetto, nei casi previsti, alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In presenza di rischi da interferenze, nel caso in cui vi siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori, dovrà essere predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) reso obbligatorio dall'articolo 26 del testo unico sopra richiamato.
5. Come previsto dall'articolo 125 del Codice dei Contratti, l'affidamento di lavori in economia è ammesso per importi fino a 200 mila euro.
6. Il limite di 200 mila euro si intende al netto dell' I.V.A. Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei Contratti, concorrono alla determinazione del suddetto limite.
7. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
8. Il limite di cui al comma 1 è automaticamente adeguato in relazione alla revisione periodica delle soglie prevista all'articolo 248 del Codice dei Contratti.
9. Per lavori di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 200 mila euro, l'affidamento di lavori in economia mediante cottimo fiduciario ha luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati preferibilmente a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dell'Ente. In subordine l'individuazione dei concorrenti può avvenire mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su Internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.
10. Agli operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale indicati all'art. 38 del Codice dei Contratti e, se del caso, i requisiti di cui agli articoli 39 (requisiti di idoneità professionale), 40 (qualificazione per eseguire lavori pubblici), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale).
11. Per lavori di importo inferiore a 40 mila euro, è consentito, purché motivato, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Codice dei Contratti e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, di non discriminazione.
12. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.
13. Sulla base di avvisi pubblicati sul proprio sito, il Comune può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali individuare i soggetti da invitare alle procedure per l'affidamento di lavori in economia, nel rispetto dei principi di

trasparenza, rotazione, parità di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione in economia.

Gli elenchi di operatori economici sono aggiornati con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso predisposto dal Comune.

14. Le procedure di affidamento possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito del Comune, per un periodo non inferiore a dieci giorni, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto al presente regolamento.

Articolo 9

Limiti per Tipologia di Lavori

1. A maggiore specificazione delle categorie generali elencate all'articolo 125, comma 6, del Codice dei Contratti, con riguardo alle specifiche competenze del Comune, sono individuate le seguenti tipologie di lavori eseguibili in economia:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori, soprattutto per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica (come, a titolo esemplificativo, le prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate; riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali; lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione);
- b) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti e in ogni altro ambito di competenza;
- c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- f) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
- g) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali patrimoniali e demaniali, dei beni in uso al Comune o presi in locazione;
- h) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
- i) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi e di elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- j) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
- k) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con aziende o enti gestori.

2. L'eventuale modifica della nomenclatura CPC/CPV prevista dalla normativa vigente, relativa alle suddette tipologie di lavori, comporta l'adeguamento automatico della stessa.

Articolo 10

Procedura di affidamento nell'amministrazione diretta

Nell'amministrazione diretta il Responsabile del procedimento organizza ed esegue i lavori e/o i servizi per mezzo del personale dipendente o eventualmente assunto per l'occasione, utilizzando mezzi propri del Comune o appositamente noleggiati e acquisendo le eventuali forniture di beni e/o servizi che si dovessero rendere necessari, nel rispetto del presente atto e delle norme vigenti in materia di contratti pubblici. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

Articolo 11

Procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario

1. Gli interventi di lavori, beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art.125, commi 8 e 11, del Codice dei contratti pubblici (Euro 40.000,00) e, comunque, entro il limite di cui agli artt.6 e 8 del presente atto (Euro 200.000,00), sono affidati mediante cottimo fiduciario previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
2. Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
3. I soggetti economici sono individuati tramite l'Elenco degli operatori economici predisposto dal Comune o, qualora ne ricorrano le condizioni, secondo il procedimento individuato al successivo art.12 'indagini di mercato'.
4. L'affidamento dei lavori in economia sono aggiudicate, di regola, con il criterio del prezzo più basso tutte le volte che le voci di capitolato per lavori risultino economicamente prevalenti rispetto alle voci accessorie delle somministrazioni di forniture e servizi.
5. Eccezionalmente, per lavori in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere anche l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione mentre, nei casi di specialità dell'intervento indicato nel progetto, il confronto oltre al prezzo potrà prevedere l'offerta di tecniche di esecuzione, o di materiali, o di strumentazioni tecnologiche particolari.
6. Le acquisizioni in economia di beni e servizi mediante cottimo fiduciario sono aggiudicate con il criterio del prezzo più basso o con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto.
7. Le condizioni dell'affidamento sono indicate nella lettera di invito.

Articolo 12

Indagini di mercato

1. Per l'affidamento degli interventi in economia, il Responsabile del procedimento procede attraverso indagine di mercato, rivolgendosi ad operatori economici non iscritti nell'Elenco predisposto dal Comune nei seguenti casi:
 - xx.non esistono operatori economici iscritti in Elenco nella categoria oggetto dell'affidamento;
 - yy.vi sia un ridotto numero di operatori idonei nella categoria di lavori o merceologica o dei servizi di interesse per cui risulta necessario estendere la consultazione anche ad operatori

economici non iscritti all'Elenco;

zz. nessuno degli operatori iscritti nell'Elenco risulta disponibile all'esecuzione di lavori o alla fornitura di beni o servizi nel termine e secondo le modalità della prestazione richiesta.

3. L'indagine di mercato avviene mediante la pubblicazione di un avviso esplorativo nel sito internet istituzionale del Comune (www.comune.loculi.nu.it) per un periodo di almeno dieci giorni, ferma la facoltà di ridurre tale termine nei casi adeguatamente motivati. L'avviso contiene la richiesta agli operatori economici della disponibilità ad eseguire il lavoro la fornitura od il servizio.

Articolo 13

Affidamento diretto

1. Per l'affidamento di lavori, beni o servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 125, commi 8 e 11, del Codice dei contratti pubblici (Euro 40.000,00), è ammesso l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento ad un operatore in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti per le procedure ordinarie di scelta del contraente, previa adozione di apposita determina da parte del Responsabile di Servizio competente di area.
2. Nell'ipotesi di affidamento diretto, il Responsabile del procedimento seleziona l'operatore tra quelli iscritti nell'Elenco predisposto dal Comune o soggetti non iscritti nell'Elenco nei casi previsti nel precedente art.12 ovvero quando il lavoro, il servizio o la fornitura abbiano caratteristiche tali da richiedere la sola partecipazione di soggetti specifici per l'elevato grado di specializzazione richiesto nonché per la necessità di particolari forniture di materiali/servizi protetti da brevetti di privativa industriale, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento, congruità economica e di motivare le ragioni della propria scelta.
3. Per l'affidamento di lavori, beni o servizi in economia, il Responsabile del procedimento non può prescindere dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio competente di area.

Articolo 14

Congruietà dei prezzi

1. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti da prezzari ufficiali della Regione Autonoma della Sardegna ovvero indagini di mercato, svolte anche attraverso modalità semplificate quali richieste a mezzo fax ed e-mail, consultazione di siti internet specializzati.
2. Ai fini dell'accertamento della congruità dei prezzi il Comune può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di altre amministrazioni aggiudicatrici, fermo restando quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici.
3. Nella procedura di confronto concorrenziale per l'affidamento dei lavori in economia non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale. Quando la Commissione di gara o il Responsabile del Procedimento accerti la sussistenza di indici sintomatici dell'anomalia dell'offerta, attiva il procedimento di contraddittorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni.

Articolo 15
Procedura di selezione e aggiudicazione

1. Per gli affidamenti in economia agli operatori economici selezionati dal Comune, secondo le modalità previste nel presente atto, è trasmessa la lettera d'invito a formulare offerta recante tutti gli elementi essenziali per definire l'entità e le modalità di esecuzione degli interventi.
2. La lettera d'invito indica:
 - a) l'oggetto del lavoro e/o della fornitura e/o del servizio, le relative caratteristiche tecniche e i prezzi unitari e/o a corpo massimi previsti e gli eventuali oneri per l'attuazione degli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);
 - b) le eventuali garanzie richieste;
 - c) le modalità, i termini per la presentazione delle offerte, l'indirizzo al quale dovranno pervenire e il periodo di validità in giorni delle stesse;
 - d) la data, ora e luogo di apertura delle offerte in seduta pubblica;
 - e) il termine per l'esecuzione della prestazione e/o del lavoro;
 - f) la misura delle penali;
 - g) le modalità e i termini di pagamento;
 - h) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, di accettare le condizioni contrattuali e le penalità;
 - i) i requisiti richiesti all'operatore economico da attestarsi mediante apposita dichiarazione;
 - j) il criterio di aggiudicazione prescelto e, nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e l'eventuale relativa ponderazione;
 - k) l'eventuale precisazione che il Comune si riserva la facoltà di non aggiudicare o di aggiudicare anche in caso di una sola offerta valida;
 - l) il nominativo del Responsabile del procedimento;
 - m) le indicazioni per il pagamento del contributo in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ove dovuto;
 - n) i tempi e le modalità di accertamento della regolare esecuzione;
 - o) ove obbligatori, il numero del codice identificativo gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP);
 - p) le indicazioni relative al DUVRI, da allegare all'eventuale capitolato, e dei costi relativi agli oneri di sicurezza, di cui all'art.26, comma 5, del D. Lgs. n.81/2010 e s.m.i., non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi di fornitura o servizio privi di rischi interferenziali di cui al comma 3bis del citato art.26;
 - q) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della Legge n.136/2010 ss.mm. (norme sulla tracciabilità flussi finanziari);
 - r) l'informativa che i dati personali conferiti dai concorrenti ai fini della partecipazione alla procedura saranno raccolti e trattati nell'ambito del medesimo procedimento e dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
 - s) tutti gli elementi ritenuti necessari per meglio definire la natura e le caratteristiche dell'affidamento.
3. La lettera di invito e le ulteriori comunicazioni sono trasmesse agli operatori economici

tramite raccomandata A/R o tramite fax o attraverso posta elettronica, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. La data di trasmissione dell'invito e di ricezione delle offerte deve risultare dagli atti.

4. Il termine per la ricezione delle offerte è stabilito tenuto conto della minore o maggiore complessità della prestazione e/o lavoro oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario a presentare le offerte.

Articolo 16

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 (modificato ed interpretato dal D.L. 13.11.2010 n.187 convertito dalla Legge 17 dicembre 2010 n.217) il Comune, in qualità di Stazione appaltante, gli appaltatori, gli affidatari di servizi e forniture mediante procedure in economia, sono tenuti all'obbligo della tracciabilità dei movimenti finanziari.
2. Gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione nel caso di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia mediante amministrazione diretta ex art.125, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.
3. Ai fini della tracciabilità del flusso finanziario per lo svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture affidate mediante procedure in economia, ai sensi dell'art.125 del Codice dei contratti pubblici e del presente atto, il Responsabile del Procedimento provvede alla richiesta del codice CIG, mediante il sistema SIMOG presso il sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, prima dell'indizione della procedura in economia. Detto CIG deve essere riportato nella lettera di invito e nell'ordinativo di pagamento (mandato).
4. Il pagamento del flusso finanziario relativo alle suddette prestazioni deve essere effettuato nei modi indicati nelle norme di riferimento.

Articolo 17

Modalità di conclusione dei contratti

1. Il contratto deve essere sottoscritto dall'affidatario a richiesta del Comune.
2. Per i lavori, le forniture ed i servizi, il contratto di importo inferiore a 200 mila euro, può essere stipulato mediante scrittura privata autenticata.
3. Il contratto di importo inferiore a 40 mila euro può essere stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui il Comune dispone l'ordinazione di beni o di servizi.
4. Per importi fino al limite di euro 2.000,00 il contratto può consistere nell'emissione di ordini di somministrazione.
5. Tutte le spese di contratto, compresi i diritti di segreteria e l'imposta di bollo, sono a carico della ditta, restando a carico del Comune la sola I.V.A..
6. In caso d'urgenza è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto, alla consegna della fornitura o all'esecuzione del servizio. Resta comunque salva la disciplina di cui all'articolo 11, commi 9 e 10, 10 bis e 10 ter del Codice dei Contratti 163/2006, con il divieto di stipulare il contratto prima di trentacinque giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e con la sospensione della stipula in caso di ricorso.

Il contratto di lavori a cottimo deve contenere, almeno, quanto richiesto dall'art.173 del Regolamento, come di seguito esplicitato:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del Codice dei contratti pubblici;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

Nel contratto di cottimo deve, inoltre, essere indicato:

- h) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e ss.mm. (tracciabilità flussi finanziari);
- i) il codice identificativo della gara (CIG) rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
- j) la quantificazione degli oneri della sicurezza.

Articolo 18

Garanzie

1. Per affidamento degli interventi in economia di lavori, beni e servizi disciplinate dal presente atto, le cauzioni provvisorie e definitive possono essere previste, ai sensi e nelle forme di cui agli articoli 75 e 113 del Codice dei contratti, tenendo conto della tipologia e/o della natura della prestazione.

Articolo 19

Pubblicità

1. L'esito delle procedure di affidamento mediante cottimo fiduciario dei servizi e delle forniture di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 al netto dell'IVA, ai sensi dell'art.331, comma 3, del Regolamento, è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sull'Albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune www.comune.loculi.nu.it
2. L'esito delle procedure di affidamento mediante cottimo fiduciario di lavori di importo pari o superiore al predetto importo di Euro 40.000,00, ai sensi dell'art.173 del Regolamento è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sull'Albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune www.comune.loculi.nu.it.
3. Gli affidamenti di lavori servizi e forniture in economia sono, altresì, soggetti a comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 20
Modalità di pagamento

1. La liquidazione di ogni importo avviene a seguito di presentazione di regolari fatture nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dalla lettera di invito e/o dal contratto, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite accertata dal Responsabile del procedimento e della regolarità contributiva dell'operatore economico.

Articolo 21
Modalità di progettazione e approvazione dei progetti

1. I lavori da eseguirsi in economia devono essere corredati da un progetto, redatto in conformità all'art.15 e segg. del Regolamento e sulla base delle indicazioni fornite in proposito dal Responsabile del Procedimento.
2. Nel caso di interventi di importo inferiore ad Euro 20.000,00 al netto dell'IVA, ovvero nel caso di lavori da eseguirsi in amministrazione diretta, il progetto sarà composto, di norma, dai seguenti elaborati:
 - la relazione tecnica;
 - il computo metrico estimativo;
 - l'elenco dei prezzi;
 - eventuali elaborati grafici;
3. Tutti i progetti devono essere sottoposti all'esame e all'approvazione, per quanto di competenza, da parte dell'Amministrazione comunale.

Articolo 22
Contabilizzazione dei lavori e regolare esecuzione

1. Per i lavori in economia, da eseguirsi a cottimo o in amministrazione diretta, le annotazioni sono effettuate dal Direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato, secondo le modalità di cui agli artt.203 e 210 del Regolamento, sotto riportate:
 - a) Per i lavori a cottimo: nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti in appalto. Per lavori di importo non superiore a 20.000,00 Euro al netto dell'IVA, la contabilizzazione e la liquidazione può essere effettuata dal direttore dei lavori in un'unica soluzione, apponendo il visto di regolarità sulla fattura riportante, in dettaglio, le quantità e i prezzi dei lavori eseguiti.
 - b) Per lavori in amministrazione diretta: nelle apposite liste settimanali, distinte per giornate e provviste.
2. Nel caso di esecuzione in amministrazione diretta con personale esterno al Comune, le firme dell'affidatario per quietanza possono essere apposte o sulle liste settimanali ovvero in foglio separato.
3. L'annotazione dei lavori in economia deve essere riportata in un registro nel quale sono scritte le risultanze dei libretti, ovvero delle liste, in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme per i contratti.
4. Si procederà all'attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art.325 del Regolamento.

Articolo 23
Cessione dei crediti

1. La cessione dei crediti derivanti dai contratti di cui al presente Regolamento da eseguirsi in termini di somministrazione periodico o continuativa è disciplinata secondo quanto previsto dall'art. 117 del "Codice dei Contratti pubblici".
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del "Codice dei Contratti pubblici", è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto si intenderà risolto di diritto.
3. In merito alle cessioni di credito, si sottolinea che anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG e, ove necessario, il CUP, e ad effettuare i pagamenti dell'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

Articolo 24
Ritardi e Penali

1. Nel caso di inadempienze per fatti imputabili all'impresa o persona a cui è affidato l'intervento, il Responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte dell'intervento a favore di altra impresa con spese a carico dell'impresa o persona inadempiente, salvo, in ogni caso, l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
2. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento, imputabile all'impresa o persona incaricata, si applicano le penali che saranno stabilite nella lettera-invito, oppure nel Capitolato eventualmente ad essa allegato, o nell'ordinazione dell'intervento, o nel relativo contratto. Qualora non diversamente stabilito, si applicherà una penale pari allo 1 per mille dell'importo complessivo dell'ordinazione, al netto dell'I.V.A., per ogni giorno lavorativo di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo di contratto.

Articolo 25
Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le leggi ed i regolamenti in materia.

Articolo 26
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.